

E-learning sulla direttiva 2003/8 del 27 gennaio 2003 intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

I. Obiettivi della direttiva

La direttiva è stata adottata a seguito del Libro verde della Commissione europea sul patrocinio a spese dello Stato in materia civile e sui problemi delle controversie transfrontaliere.

L'obiettivo è migliorare l'accesso alla giustizia nelle cause civili transfrontaliere, promuovere l'applicazione del patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere e stabilire norme europee sul patrocinio a spese dello Stato per le persone che non possono permettersi le spese legali connesse a tali controversie. In questo modo, si cerca di garantire che a nessuno venga negato l'accesso effettivo alla giustizia a causa del basso reddito o della natura transfrontaliera della controversia.

La distanza geografica, le differenze linguistiche, la scarsa dimestichezza con le norme giuridiche dello Stato del tribunale adito, le disparità nei meccanismi di assistenza legale, nei criteri di valutazione delle risorse e nelle tabelle applicabili, sono tutti ostacoli all'accesso effettivo alla giustizia.

Nelle controversie transfrontaliere, oltre alle spese legali tradizionali, si aggiungono i costi di viaggio, traduzione, interpretazione, notifica internazionale dei documenti, consulenza legale in ogni Stato membro e, infine, i costi relativi all'esecuzione transfrontaliera della decisione.

La direttiva prevede quindi il rispetto di norme sostanziali minime e non impedisce a ciascuno Stato membro di prevedere norme ancora più favorevoli.

II. Ambito di applicazione della direttiva

La direttiva si applica dal 31 gennaio 2003 in tutti gli Stati membri tranne la Danimarca e a tutte le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale. Non si estende ai procedimenti in materia fiscale, doganale o amministrativa, né ai procedimenti dinanzi ai tribunali penali, che sono disciplinati dalla direttiva 2016/1919.

Si applica quando il richiedente il patrocinio a spese dello Stato risiede in uno Stato membro diverso da quello dell'organo giurisdizionale adito o in cui deve essere eseguita la decisione. Si applica senza discriminazioni ai cittadini dell'Unione europea e ai cittadini di Paesi terzi legalmente residenti in uno degli Stati membri.

Nei rapporti tra gli Stati membri, le disposizioni della presente direttiva prevalgono sull'Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di patrocinio a spese dello Stato del 27 gennaio 1977 e sul suo protocollo aggiuntivo del 2001, nonché sulla Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sull'accesso alla giustizia.

III. Il principio del diritto all'assistenza legale

Al fine di garantire un accesso effettivo alla giustizia, la direttiva afferma il principio del diritto a un'adeguata assistenza legale. Questo diritto è sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il patrocinio a spese dello Stato deve garantire sia la consulenza precontenziosa per il raggiungimento di un accordo amichevole o l'avvio di un procedimento giudiziario, sia l'assistenza e la rappresentanza in giudizio nel caso in cui la causa venga portata davanti a un giudice. Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato si applica anche ai procedimenti extragiudiziali quando la legge obbliga le parti a ricorrervi o quando il giudice lo ordina.

IV. L'ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato

L'aiuto non deve essere totale. Ogni Stato membro può chiedere ai beneficiari di fornire un contributo ragionevole alle spese legali.

Questo aiuto viene concesso alle persone che sono totalmente o parzialmente incapaci di sostenere i costi del procedimento. La situazione economica della persona viene valutata dallo Stato membro del foro in base al suo reddito, al suo patrimonio e alla sua situazione familiare.

Sulla base di questi criteri, gli Stati membri possono stabilire soglie al di sopra delle quali si presume che i richiedenti siano in grado di sostenere tutte o parte delle spese processuali. Le persone le cui risorse superano tali soglie possono tuttavia dimostrare che non sarebbero in grado di sostenere le spese processuali a causa della differenza del costo della vita tra lo Stato membro di residenza e lo Stato membro del foro.

V. Assistenza adeguata alla natura transfrontaliera della controversia

Data la natura transfrontaliera dei procedimenti e le spese legali aggiuntive che ne derivano, questa assistenza dovrebbe includere i costi di interpretazione, la traduzione dei documenti richiesti dal tribunale e le spese di viaggio del ricorrente quando la sua presenza all'udienza è richiesta dalla legge del tribunale adito o quando deve essere ascoltato.

Il patrocinio a spese dello Stato fornito dallo Stato membro in cui il richiedente risiede dovrebbe coprire le spese sostenute per l'assistenza di un avvocato locale e per la traduzione della domanda e dei documenti giustificativi necessari.

Infine, tale assistenza continuerà a essere concessa per coprire le spese sostenute per ottenere l'esecuzione della sentenza nello Stato membro del foro o in caso di

appello da parte del beneficiario o contro di esso. Se la sentenza deve essere eseguita in un altro Stato membro, il beneficiario riceverà il patrocinio a spese dello Stato in base alla legge dello Stato di esecuzione.

È concesso anche per l'esecuzione di atti pubblici in un altro Stato membro.

VI. La procedura di richiesta del patrocinio a spese dello Stato

La domanda di patrocinio a spese dello Stato può essere presentata all'autorità dello Stato membro in cui il richiedente ha il domicilio o la residenza abituale (detta autorità mittente), oppure all'autorità dello Stato membro dell'organo giurisdizionale adito o all'autorità dello Stato in cui la decisione deve essere eseguita (detta autorità ricevente).

L'autorità di invio assiste il richiedente nella corretta compilazione della domanda e la trasmette all'autorità ricevente entro 15 giorni dal suo ricevimento. Può rifiutare di trasmettere la domanda di patrocinio all'autorità ricevente se è manifestamente infondata o non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva.

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso o rifiutato dallo Stato membro del tribunale adito. L'autorità ricevente informa il richiedente del trattamento della domanda e motiva il rifiuto totale o parziale. La decisione dell'autorità ricevente di respingere la domanda può essere oggetto di riesame o di ricorso.

VII. Formalismo e forme

In assenza di tale autorizzazione, la domanda e i documenti che la accompagnano devono essere tradotti in una delle lingue ufficiali dello Stato membro del tribunale adito. I documenti trasmessi sono esenti da legalizzazione.

Per facilitare la trasmissione delle domande, sono stati introdotti due moduli standard:

- Il modulo per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato in un altro Stato membro dell'Unione, istituito dalla decisione 2004/844/CE del 9 novembre 2004;
- Il modulo per la trasmissione della domanda di patrocinio a spese dello Stato, creato dalla decisione 2005/630/CE del 26 agosto 2005.

I moduli, che possono essere compilati online, devono essere inviati all'autorità competente secondo le modalità richieste dall'autorità stessa.

L'uso di questi moduli, uno strumento utilizzato per facilitare l'applicazione delle direttive e dei regolamenti europei, consente alle persone coinvolte in una controversia transfrontaliera di beneficiare di un sostanziale patrocinio a spese dello Stato se le loro risorse lo giustificano.

I nomi e gli indirizzi delle autorità competenti sono stati comunicati dagli Stati membri alla Commissione europea e sono disponibili sul portale e-justice. Le informazioni sul sistema di patrocinio a spese dello Stato negli Stati membri sono disponibili anche sul portale e-justice al seguente indirizzo:

https://e-justice.europa.eu/390/FR/legal_aid?clang=fr

Esempio pratico di applicazione

I fatti: immaginiamo il seguente caso pratico: Il sig. X, di nazionalità iraniana, privo di reddito e abitualmente residente in Francia, vuole intentare un'azione di divorzio davanti a un giudice portoghese contro la moglie, di nazionalità russa, che risiede in Portogallo da due anni con i figli, e la cui decisione dovrà essere eseguita in Belgio, dove possiede un immobile da liquidare.

Domanda: **Cosa deve fare il signor X per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nella sua controversia transfrontaliera?**

Risposta: Finché il sig. X risiede abitualmente in uno Stato membro dell'Unione e deve ottenere una decisione in un altro Stato membro, potrà beneficiare delle disposizioni di questa direttiva anche se lui e sua moglie sono cittadini di paesi terzi.

Il sig. X non potrà beneficiare del patrocinio a spese dello Stato francese, poiché il giudice davanti al quale intende intentare la causa è il giudice portoghese. Potrà beneficiare solo del patrocinio portoghese e belga.

Il sig. X potrà [compilare online i moduli per la richiesta di patrocinio a spese dello Stato e per la trasmissione della domanda](#) (disponibili negli allegati).

Non sarà necessario far tradurre i moduli in portoghese. Il Portogallo ha infatti indicato alla Commissione che una domanda di patrocinio a spese dello Stato presentata da una persona residente in un altro Stato membro dell'UE in un'azione per la quale sono competenti i tribunali portoghesi può essere presentata in francese o in inglese.

Possono inviare questi moduli all'autorità francese che li ha inviati, il cui indirizzo è reperibile sul portale e-justice: **Bureau de l'aide juridictionnelle, Service de l'accès au droit, Ministère de la Justice, 13 place Vendôme, 75042 Paris Cedex 1.**

Avrà 15 giorni di tempo per trasmetterli all'autorità portoghese ricevente, a meno che non ritenga la domanda manifestamente infondata.

Può anche essere inviata direttamente all'autorità ricevente portoghese: **Instituto de Saguranca Social, IP, Av. 5 de Outubro, n°175, 1069-451 Lisboa.**

Il Portogallo ha informato la Commissione che tale richiesta può essere presentata di persona, via fax o per posta.

L'autorità portoghese confermerà il ricevimento della domanda e deciderà se concedere il patrocinio a spese dello Stato al sig. X.

Se l'assistenza legale viene accettata dall'autorità portoghese a causa della mancanza di reddito, essa coprirà tutti i costi del procedimento portoghese, compresi quelli di traduzione, interpretazione, assistenza e rappresentanza.

Il sig. X beneficerà inoltre dell'assistenza legale prevista dalla legge belga per le spese relative all'esecuzione della decisione portoghese in Belgio, senza dover presentare una nuova domanda in Belgio.